

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – ROMA

Sezione Prima – R.G. 8903/2024

Secondi motivi aggiunti in vista dell'udienza pubblica del 9 luglio 2025

nell'interesse della dott.ssa Alessia Alberti, nata a Perugia, il 18 novembre 1996, residente in Perugia alla Via Pesci n. 10, codice fiscale LBRLSS96S58G478C, rappresentata e difesa nel presente giudizio, come da procura alle liti in calce al ricorso introduttivo del presente giudizio, anche in via disgiunta tra loro, dagli Avv.ti Mario Bucello (c.f. BCLMRA47R20F158E; mariobucello@avvocatopec.com), Simona Viola (c.f. VLISNM62P55F205V; simonaviola@avvocatopec.com) e Massimiliano Rosignoli (c.f. RSGMSM88P29F205X; massimiliano.rosignoli@milano.pecavvocati.it) e con domicilio digitale eletto presso la casella pec simonaviola@avvocatopec.com, indirizzo a cui potranno essere inviate anche le comunicazioni di segreteria, in alternativa al numero di fax 02.77391559;

– *ricorrente* –

contro

il **Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui casella di posta elettronica ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it è domiciliato;

– *resistente* –

e nei confronti

del **Dott. Jacopo Aggio**, nato a Padova il 26 aprile 1984, codice fiscale GGAJCP84D26G224Q, residente in Conegliano (TV) alla Via Giambellino n. 4 e con domicilio digitale presso la casella di posta elettronica certificata jacopoaggio@pec.ordineavvocatitrevise.it, estratta da INIPEC, non costituito in giudizio;

**per l'annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo
e i primi motivi aggiunti, dei seguenti atti:**

1. il giudizio di inidoneità della commissione esaminatrice per il concorso notarile indetto con decreto dirigenziale 13 dicembre 2022 – giudizio espresso nel corso della seduta del 6 febbraio 2024 n. 318, come da verbale di pari data impugnato anch'esso assieme alla c.d. “scheda di valutazione” – provvedimenti conosciuti dalla ricorrente il 3 luglio 2024;
2. la graduatoria dei candidati giudicati idonei, limitatamente alla parte in cui non ha ammesso la ricorrente fra gli idonei, anch'essa conosciuta il 3 luglio 2024;
3. l'elenco riepilogativo dei candidati giudicati idonei e inidonei, limitatamente alla parte in cui non ha ammesso la ricorrente fra gli idonei, anch'esso conosciuta il 3 luglio 2024;
4. ove occorrer possa, anche i “criteri di valutazione degli elaborati” applicati dalla Commissione giudicatrice per la valutazione dei candidati; criteri di cui la ricorrente non dispone copia e per cui ha già avanzato istanza di accesso agli atti in data 5 agosto 2024;
5. sempre ove occorrer possa, i verbali della Commissione giudicatrice del 5-6-7-12-13-26 giugno 2023;
6. ogni altro atto o provvedimento, consequenziale o connesso, ancorché non conosciuto;

e ora, per quanto riguarda i presenti

secondi motivi aggiunti, anche

7. del decreto del Ministro della Giustizia del 15 maggio 2025 con cui è approvata la graduatoria dei vincitori del concorso, per esame, a 400 posti di notaio, indetto con decreto dirigenziale del 13 dicembre 2022 (**docc. 28 e ss.**) - provvedimento pubblicato sul sito web ministeriale in data 16 maggio 2025.
8. ove occorrer possa, di tutti gli atti precedentemente impugnati con il ricorso introduttivo;

nonché, con riferimento alla domanda di accesso

agli atti ex art. 116 cpa,

9. per ottenere l'annullamento della nota del 6 agosto 2024, prot. 163783, con cui il Ministero della Giustizia ha riscontrato l'istanza formulata dal ricorrente per l'accesso ai criteri di valutazione degli elaborati e all'ordine di correzione stabiliti ai sensi dell'art. 10 comma 2 del d.lgs. 166/2006;
10. e per sentire ordinare all'Amministrazione resistente l'esibizione della documentazione richiesta con l'istanza di accesso.

* * *

Fatto

Parte ricorrente è insorta contro il giudizio di non idoneità formulato, all'esito della prima prova scritta, dalla Commissione Esaminatrice del concorso notarile indetto con decreto dirigenziale del 13 dicembre 2022.

In pendenza di giudizio, il Ministero della Giustizia ha proseguito la selezione, effettuato le prove orali e, infine, con decreto del 15 maggio 2025, pubblicato il giorno successivo, ha approvato la graduatoria definitiva del concorso.

I provvedimenti sopravvenuti sono stati depositati in giudizio in data 27 maggio 2025 e ne è stata preannunciata l'impugnazione.

Al fine di conservare l'interesse a ricorrere contro il giudizio di non idoneità, Parte ricorrente impugna per mezzo dei presenti motivi aggiunti, e sempre entro i limiti indicati in epigrafe, la sopravvenuta graduatoria definitiva dei vincitori del concorso notarile (*ex multis* T.A.R. Lazio sez. I - Roma, 25/09/2008, n. 8530).

L'onere di impugnazione è assolto riproponendo in via derivata i vizi di invalidità del giudizio di inidoneità già sollevati con il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti.

**Diritto – Riproposizione dei motivi di
impugnazione del ricorso introduttivo**

<<La ricorrente ha ben presente che alla commissione esaminatrice dei concorsi pubblici è riconosciuto un margine di discrezionalità tecnica nella definizione dei criteri di correzione e nella valutazione complessiva degli elaborati.

È tuttavia altrettanto noto – tanto che i richiami ai precedenti giurisprudenziali sono superflui – che la discrezionalità tecnica non assicura all'Amministrazione l'insindacabilità delle scelte operate, che possono anzi essere annullate in presenza di travisamenti sui presupposti e sui fatti, manifesta illogicità e irragionevolezza, nonché in casi di pacifico discostamento dalle regole e dalle prassi del settore professionale afferente al concorso.

Per ogni errore contestato dalla commissione esaminatrice sarà dimostrata l'erronea applicazione delle norme rilevanti ai fini della risoluzione della traccia e si darà prova delle figure sintomatiche dell'eccesso di potere.

Ma non finisce qui.

Nei concorsi pubblici è fondamentale che la commissione esaminatrice valuti gli elaborati con il medesimo metro di giudizio: ma, come è facilmente dimostrabile, più di un candidato dichiarato idoneo ha svolto la traccia adottando le medesime soluzioni e formule notarili prescelte dalla ricorrente, alla quale inspiegabilmente la commissione ha invece opposto una insufficienza grave se non addirittura la nullità dell'atto.

A fronte di n. 290 candidati giudicati idonei all'esito di tutte e tre le prove, la ricorrente ha analizzato circa 110 elaborati dell'atto *inter vivos* di diritto civile (circa il 37% del totale), scelti in maniera assolutamente casuale¹, sicché, secondo le più elementari leggi della statistica, questo campione è assolutamente rappresentativo sia degli errori più frequentemente commessi dai partecipanti al concorso che dell'intermittenza e imprevedibilità dei criteri con cui le tre sottocommissioni hanno corretto i compiti.

Si osservi, peraltro, che nell'analizzare i compiti degli idonei, è stato adottato un approccio estremamente prudentiale.

Come anticipato nel *fatto*, il giudizio di idoneità si limita a un punteggio numerico che tiene luogo della motivazione; e poiché molti candidati idonei hanno conseguito un voto di 35 punti o di poco maggiore, la Commissione esaminatrice avrà ritenuto il candidato meritevole di promozione, pur a fronte di un compito viziato da errori. Ma la ricorrente si è limitata a verificare se gli idonei avessero adottato le medesime soluzioni che gli venivano contestate dalla commissione, senza estendere l'indagine alle ulteriori ragioni di nullità o grave insufficienza opposte ad altri candidati bocciati.

Il punto fondamentale è che la stessa condotta della commissione smentisce le contestazioni rivolte alla ricorrente.

¹ Del resto, non è possibile conoscere anticipatamente il contenuto della busta.

Nel rinviare alla tabella allegata, si segnala fin da subito che almeno due altri candidati (nn. 253-494) sarebbero incorsi in quattro dei cinque asseriti errori comportanti nullità, grave insufficienza o insufficienza contestati alla ricorrente; e almeno altri sei candidati idonei avrebbero replicato la causa di nullità e almeno due insufficienze gravi e semplici (nn. 120, 352, 501, 964, 998, 1093).

* * *

In via preliminare: l'omessa adozione dei criteri di valutazione delle prove scritte.

Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10 e 11 del d.lgs. 166/2006.

Eccesso di potere per difetto dei presupposti e incompetenza.

Il Ministero della Giustizia non ha osteso alla ricorrente i criteri di valutazione che la commissione esaminatrice avrebbe dovuto definire prima di esaminare i compiti dei candidati.

Solo l'esito della domanda di accesso agli atti (che si propone con il presente ricorso) consentirà di scoprire se la Commissione esaminatrice abbia effettivamente predeterminato i criteri.

È per l'ipotesi in cui questi siano stati omessi che si formula il presente motivo di impugnazione, tramite cui si contesta la violazione dell'art. 10, co. 2 e dell'art. 11, co. 7 del d.lgs. 166/2006, a mente dei quali:

- *“La commissione, prima di iniziare la correzione, definisce i criteri che regolano la valutazione degli elaborati e l'ordine di correzione delle prove stesse”.*
- *“nel caso in cui dalla lettura del primo o del secondo elaborato emergono nullità o gravi insufficienze, secondo i criteri definiti dalla commissione, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, la sottocommissione dichiara non idoneo il candidato senza procedere alla lettura degli elaborati successivi”.*

Spetta all'Amministrazione dimostrare in giudizio che i criteri di valutazione siano stati effettivamente adottati prima della correzione dei compiti.

In conclusione, fino a quando questa prova liberatoria non sarà fornita, si deve assumere che i membri della sottocommissione esaminatrice abbiano formulato il giudizio di inidoneità sostituendo i criteri della commissione con dei propri personali parametri di valutazione.

Questo motivo di diritto è dirimente: per tuziorismo difensivo, tuttavia, si contesta comunque l'erroneità del giudizio di non idoneità opposto alla ricorrente>>>.

Ne discende in via derivata l'illegittimità anche della graduatoria cui il presente atto estende l'impugnazione.

* * *

Si inizia dall'esame degli errori che avrebbero causato la **nullità dell'atto**.

Si tratta della categoria di errore più grave e, nel contempo, particolarmente insidiosa per la reputazione del giovane professionista, sicché si chiede all'adito Tribunale di volersi in ogni caso pronunciare sui relativi motivi di impugnazione: in altri termini, la ricorrente avrebbe interesse all'annullamento della contestazione, persino se non bastasse a salvare la sua prova.

A. CAUSA DI NULLITA' DELL'ATTO

A.1. Nullità per mancanza di un esplicito collegamento tra i dati catastali dell'immobile compravenduto e la planimetria depositata in catasto.

Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 10 e 11 del d.lgs. 166/2006.

Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 29 della L. 52/1985.

Eccesso di potere per grave illogicità, errore di diritto e disparità di trattamento.

La sottocommissione ha ritenuto nulla la clausola redatta dalla ricorrente in merito alla conformità catastale dell'immobile venduto da Secondo a Sempronio.

Occorre premettere che, ai sensi dell'art. 29 della L. 52/1985, *“gli atti pubblici ... aventi ad oggetto il trasferimento ... di diritti reali su fabbricati già esistenti ... devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale”*.

La ricorrente ha rispettato tale disposizione, poiché ha regolarmente previsto nell'elaborato la clausola tramite cui il venditore (Secondo) dichiara la conformità catastale dell'immobile, con preciso riferimento alla planimetria depositata in Catasto:

Pagina 11: *«Art. 8 – Conformità Catastale. Con riferimento al fabbricato di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 29 co. 1 bis della legge 52/1985, la parte alienante dichiara – sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale – che i dati catastali e la planimetria depositata in Catasto, che si allega sub “D”, sono conformi allo stato di fatto.*

Secondo la sottocommissione esaminatrice, tuttavia, la formulazione della clausola non sarebbe soddisfacente, perché mancherebbe l'esplicito collegamento tra i dati catastali dell'immobile e la planimetria depositata in catasto.

Si tratta di un motivo di nullità totalmente inventato.

La legge non richiede che l'atto rechi l'indicazione degli estremi della planimetria catastale depositata, ma soltanto che si possa individuare con certezza quale sia la planimetria catastale corredante la dichiarazione di

conformità dell'immobile. E tale silenzio non consente alla commissione, evidentemente discordante dalla scelta del legislatore, di sostituirgli con l'aggiunta di un elemento sostanziale non previsto.

L'elaborato della ricorrente specifica che: **(i)** la planimetria è quella relativa al fabbricato oggetto della compravendita e **(ii)** rinvia all'allegato che la riproduce e che al suo interno contiene peraltro gli estremi di identificazione catastale.

L'atto non lascia dunque spazio per alcuna incertezza circa la planimetria rispetto alla quale viene resa la dichiarazione di conformità.

Lo stesso Consiglio Nazionale del Notariato ha del resto da tempo avvertito che il notaio non ha l'obbligo di indicare anche gli estremi della planimetria catastale (quesito civilistico n. 331-2012/C, **doc. 16**) e ha successivamente precisato che il Notaio non ha neppure l'obbligo di allegare la planimetria all'atto, poiché il collegamento tra l'atto e la planimetria può essere raggiunto con qualsiasi mezzo (CNN Studio Civilistico n. 846-2014-C, paragrafo 4, **doc. 17**)².

Tali approdi sono stati confermati ancora più di recente dallo studio del CNN n. 9-2018/C, che ha ricordato come secondo una parte della Dottrina l'indicazione degli estremi della planimetria sia alternativa alla sua allegazione all'atto, mentre per i Collegi Disciplinari notarili è sufficiente che l'atto contenga un generico riferimento alle planimetrie depositate in Catasto, senza obbligo né di allegarne copia, né tantomeno di riportarne gli estremi (pag. 3, **doc. 18**)³

Anche una nota rivista *online* del notariato (Federnotizie) ha recentemente ribadito che la validità dell'atto non è compromessa se manca l'indicazione degli estremi della planimetria catastale (**doc. 19**).

Ma c'è di più.

Il metro di giudizio della Commissione, che (lo si ripete) è gravemente erroneo, è stato per giunta applicato solo ad intermittenza: moltissimi candidati giudicati idonei (n. 29, cioè il 27% dell'ampio campione esaminato) hanno infatti seguito la stessa tecnica redazionale prescelta dalla ricorrente, senza sentirsi contestare, a conferma dell'arbitrarietà dell'obiezione, la nullità dell'atto.

Se ne offre un esempio.

Compito 33 - Pagina 8	Compito 188 – Pagina 5
-----------------------	------------------------

² <https://elibrary.fondazione-notariato.it/approfondimento.asp?app=48/studicnn/Studio846-2014-C&mn=3&tipo=3&qn=15>

³ https://www.notariato.it/wp-content/uploads/9-2018-C_0.pdf

<p>ART. 9</p> <p>La parte alienante, ai sensi dell'art. 29 co. 1-bis della legge 1985 n. 52, in riferimento all'appartamento in forma oggi alienato e sulla base delle vigenti disposizioni in materia catastale, dichiara che i dati catastali e la planimetria depositata in catasto, che si allega al presente atto sotto la lettera "B", sono conformi allo stato di fatto.</p> <p>ART. 10</p>	<p>I dati di identificazione dell'unità in oggetto si riferiscono alla planimetria depositata in Catasto, che si allega sub "B".</p> <p>Siccome dichiara la conformità dello stato di fatto dei dati catastali e della planimetria, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.</p>
<p>Compito 525 – Pagine 7-8</p>	<p>Compito 1457 – Pagina 7</p>
<p>Art. 10</p> <p>Con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 29 co. 1-bis l.n. 52/85</p> <p>Secondo, dichiara la conformità allo stato di fatto dell'immobile, dei dati catastali e della planimetria depositata in Catasto, sulla base delle vigenti disposizioni in materia catastale.</p> <p>Ministero del Dipartimento per la Direzione Generale Concorso per la nomina a n. 1° prova scritta</p>	<p>Art. 10 - Conformità catastale</p> <p>Concorso per la nomina a notaio indetto con l. n. 52, la parte venditrice dichiara che i dati catastali e la planimetria depositata in Catasto - che si allega in copia sub "B" - relativi all'appartamento di cui in oggetto, non sono conformi allo stato di fatto, sulla base delle vigenti disposizioni in materia catastale.</p> <p>Il notaio che sotto di avere verificato che vi è allineamento tra i dati catastali e i rilievi del terreno immobiliare.</p>

In conclusione, l'atto predisposto dalla ricorrente non è affetto da alcuna nullità per difettosa indicazione delle planimetrie depositate in Catasto e il giudizio della Commissione è invece inficiato anche da disparità di trattamento>>>.

Ne discende in via derivata l'illegittimità anche della graduatoria cui il presente atto estende l'impugnazione.

* * *

<<B. ERRORI VALUTATI COME GRAVE INSUFFICIENZA

B.1. Sulla rinuncia resa da Terzo anche nei confronti della donazione ricevuta da Primo.

Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 10 e 11 del d.lgs. 166/2006.

Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 563 c.c. e dell'art. 47, comma 2 della L. 89/1913.

Eccesso di potere per grave illogicità, travisamento dei fatti e dei presupposti, disparità di trattamento.

Secondo la traccia, il complesso immobiliare è stato donato da Mevio e Filana ai figli Primo e Secondo, così escludendo l'altro figlio, Terzo, dalla donazione.

Come noto, le donazioni fatte in vita dal *de cuius* concorrono alla ricostruzione della massa ereditaria e, quando il valore della donazione eccede la quota disponibile, il legittimario pretermesso o leso può chiedere che il

donatario restituisca il bene ricevuto. Se il donatario ha alienato la cosa, il legittimario può esperire, ai sensi dell'art. 563 c.c., l'azione di restituzione nei confronti del terzo avente causa.

La traccia precisava che Sempronio, l'acquirente dell'immobile di Secondo, aveva chiesto di essere *“tutelato dalle conseguenze di eventuali future azioni promosse nei suoi confronti da Terzo”* e quest'ultimo si era dichiarato *“disponibile ad intervenire nel relativo atto [...] qualora possa tutelare l'acquirente contro eventuali azioni che Terzo potrebbe esperire in futuro”*.

La ricorrente ha introdotto nell'atto notarile commissionato una clausola in forza della quale Terzo rinunciava all'azione di restituzione ai sensi dell'art. 563 c.c.

Sebbene la soluzione fosse corretta, la sottocommissione ha eccepito che la rinuncia all'azione di restituzione avrebbe dovuto essere espressamente limitata al solo immobile venduto da Secondo e non anche a quello di Primo.

La contestazione mossa dalla sottocommissione non trova riscontro nel dettato della traccia, che solo genericamente riferiva della disponibilità di Terzo a assicurare Sempronio, senza fornire dettagli ulteriori circa l'estensione della rinuncia all'azione di restituzione (se a vantaggio degli aventi causa di entrambi i fratelli o solo di quelli di Secondo).

La soluzione adottata dalla ricorrente non è incongrua, poiché la traccia non dichiarava che la disponibilità di Terzo fosse strettamente riferita alla tutela del fratello Secondo e dei suoi aventi causa.

In altri termini, la sottocommissione ha preteso che la ricorrente, anziché limitarsi a redigere l'atto notarile, risolvesse un indovinello sull'esatta portata della volontà di Terzo.

Ma il Notaio non ha il compito di integrare l'incompleta manifestazione della volontà del Comparsante: ai sensi dell'art. 47, comma 2 della L. 89/1913, *“il Notaio indaga la volontà delle parti”*.

Nel mondo reale, la ricorrente avrebbe chiesto a Terzo maggiori delucidazioni; nella finzione del concorso, non essendo possibile ottenere integrazioni alla traccia, era sufficiente che il candidato indicasse il rimedio corretto (rinuncia all'azione di restituzione nei confronti dell'avente causa), senza che l'idoneità del candidato dipendesse da congetture sulla volontà delle parti.

La rinuncia – beninteso – opera solo nei confronti degli aventi causa di Primo e Secondo e dunque non lede il diritto di Terzo alla propria quota di legittima (che potrà essere assicurata per equivalente e non necessariamente tramite gli immobili ceduti).

Anche se superfluo, la ricorrente ha infatti specificato nel proprio compito che *“Le Parti si danno reciprocamente atto che la suddetta rinuncia lascia impregiudicata la possibilità di Terzo di agire in riduzione ed eventualmente escutere i patrimoni dei donatari Primo e Secondo”* (doc. 14, pag. 6).

Peraltro, la commissione giudicatrice ha operato in maniera incoerente, poiché, all'interno del campione esaminato, in ben n. 24 casi (22%) Terzo ha rinunciato all'azione di restituzione nei confronti degli aventi causa di entrambi i fratelli.

In altri casi, invece, la Commissione giudicatrice ha ritenuto che la medesima forma di rinuncia non fosse comunque un errore denotante grave insufficienza, bensì una mera insufficienza, con dequotazione dell'errore da "bloccante" a semplice imprecisione (si veda ad esempio la scheda di valutazione del candidato n. 23, punto 12, **doc. 23**).

In conclusione, nessuna grave insufficienza può essere imputata alla ricorrente, perché la traccia comunque non forniva alcuna precisa indicazione sulla volontà delle parti, tanto che molti candidati giudicati idonei hanno adottato la soluzione fatta propria dalla ricorrente.>>>

Ne discende in via derivata l'illegittimità anche della graduatoria cui il presente atto estende l'impugnazione.

* * *

<<B.2 Sull'intervento della moglie di Secondo all'atto di compravendita.

Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 10 e 11 del d.lgs. 166/2006.

Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 177 c.c.

Eccesso di potere per grave illogicità, travisamento dei fatti e dei presupposti, disparità di trattamento.

La traccia indicava che in sede di divisione immobiliare, Secondo ha corrisposto al fratello Primo un conguaglio in denaro (di importo non precisato).

Secondo è coniugato e in regime di comunione legale dei beni.

Come noto, i beni pervenuti in donazione non cadono nella comunione legale (art. 179, comma 1, lett. b) c.c.): tuttavia, la giurisprudenza e la dottrina si interrogano se la regola trovi un'eccezione nel caso in cui i beni oggetto della donazione pervengano al coniuge in forza di un successivo atto di divisione che preveda il pagamento di un conguaglio in denaro.

L'interrogativo si presta a evidenti ripercussioni pratiche, poiché il donatario potrebbe spendere il denaro per acquistare beni non messi in comunione con il coniuge.

Rispetto a questa problematica, la ricorrente:

- a) nella parte teorica dell'elaborato, ha esposto la natura giuridica del contratto di divisione immobiliare (se dichiarativa o costitutiva), con particolare riguardo all'ipotesi in cui sia previsto un conguaglio in denaro (pag. 25/26);

- b) sempre nella parte teorica, ha esposto l'oscillazione giurisprudenziale e dottrinale circa la sorte del conguaglio in denaro nell'ipotesi in cui una delle Parti della divisione sia coniugata in regime di comunione legale dei beni e, dopo aver ricordato che per molti anni è prevalso l'orientamento secondo cui gli acquisti ricadrebbero (almeno per la quota riferibile al conguaglio) nella comunione con il coniuge, ha richiamato una recente sentenza della Cassazione pervenuta ad opposte conclusioni⁴ (pag. 27);
- c) sempre nella parte teorica e nella parte motivazionale, ha dato consapevolmente atto del recente indirizzo giurisprudenziale, ma ha precisato che, per mera prudenza, ha ritenuto preferibile fare intervenire nell'atto anche la moglie di Secondo (pag. 18 e 28);
- d) pertanto, anche in considerazione del fatto che la traccia dichiarava che *“la moglie di Secondo è disponibile a intervenire”*, ne ha prudenzialmente previsto la partecipazione all'atto di vendita del fabbricato a favore di Sempronio (pag. 7) per la parte riferibile - *pro quota* - al conguaglio, come d'altro canto spesso si usa fare nella prassi.

Le argomentazioni della ricorrente trovano conferma nella dottrina.

Il contrasto giurisprudenziale indicato al punto b) è stato esposto nell'articolo *“Conguaglio e comunione legale”* apparso sulla rivista *“I contratti”*, 2019, 5 (in particolare a pagina 8, note nn. 40 e 41; **doc. 20**); e che nella *“prassi notarile appare rassicurante, in tale evenienza, l'intervento dell'altro coniuge”* (pag. 1) è stato affermato nello studio *“Divisione e comunione legale”*, a cura del Notaio Fusaro e pubblicato dalla Fondazione Nazionale del Notariato (**doc. 21**).

Secondo la sottocommissione, la scelta della ricorrente *“avrebbe dovuto riflettere l'integrale (e problematico) riconoscimento della natura interamente traslativa della divisione in senso tecnico; tale scelta però non è stata effettuata dal candidato né in motivazione, né nella parte teorica, nel cui ambito la tematica della ricaduta del bene nella comunione legale è trattata con riferimento a quella del conguaglio, il che avrebbe giustificato, al limite, la ricaduta del bene in comunione solo per la parte riferibile al conguaglio”*.

La valutazione si fonda su un clamoroso abbaglio, perché la ricorrente ha invece esposto l'annosa questione giuridica e il contrasto giurisprudenziale e ha pure consapevolmente e analiticamente motivato la propria scelta.

Anzitutto non è vero che la ricorrente si sia soffermata sulla caduta nel regime della comunione legale del solo conguaglio e non anche del bene assegnato in sede di divisione (a pagina 27 si legge espressamente che, *“Si è a lungo discusso in dottrina se la presenza di conguagli incidesse o meno sulla natura giuridica della divisione,*

⁴ Ci si riferisce, con riguardo al primo orientamento, alle sentenze della Cassazione nn. [2006, n. 13009/2006](#), 6653/2003 e 9659/2000 e, con riferimento all'opposto indirizzo pretorio, alla sentenza della Cassazione n. 14105/2021.

rendendola, quantomeno per la parte assegnata in surplus a fronte del pagamento di un conguaglio, un negozio traslativo vero e proprio, eventualmente oneroso [...]. Secondo una prima tesi, a lungo prevalsa in dottrina e giurisprudenza, e tuttora sostenuta da parte della dottrina, si tratterebbe di un vero e proprio trasferimento (pro quota), con l'ulteriore conseguenza che si configurerebbe anche un acquisto ai sensi dell'art. 177, lett. a) c.c., idoneo a cadere in comunione legale (salvo che in sede di assegnazione si usi denaro personalissimo [...]) e intervenga l'altro coniuge per confermare con una dichiarazione di scienza [...]. Secondo una seconda tesi, invece, sostenuta anche dalla Suprema Corte di Cassazione più recentemente, la presenza di conguagli non muterebbe l'eventuale natura personale [...] di quanto assegnato in sede di divisione)>>.

In aggiunta, il candidato precisa chiaramente in motivazione che l'intervento della coniuge di Secondo si è previsto solo in via del tutto prudenziale e "ove occorrer potesse", al fine di rendere ad ogni buon conto il consenso alla vendita rispetto alla parte riferibile - *pro quota* - al conguaglio, stante la consapevolezza del dibattito giurisprudenziale e dottrinale sul punto.

Nel consenso negoziale non si è tuttavia potuta precisare quale quota del bene si sarebbe eventualmente potuta ritenere - aderendo alla tesi prudenziale sopra riportata - caduta in comunione legale, posto che la traccia non dava informazioni relative all'importo del conguaglio rispetto al valore dei beni assegnati in sede divisionale.

Sotto un'altra prospettiva, a fronte della dichiarata disponibilità della moglie a intervenire a favore di Secondo, la scelta della ricorrente di aderire alla soluzione più prudenziale non può essere considerata biasimevole, bensì meritoria.

Il Notaio, infatti, deve assicurare la validità dell'atto nonché il raggiungimento degli effetti voluti dalle Parti e, a fronte di un contrasto giurisprudenziale che non è mai stato definitivamente risolto dalle Sezioni Unite e non è neppure sopito in dottrina, può optare per la soluzione più prudenziale, specie in un caso, come quello descritto dalla traccia, in cui il rimedio prescelto non causi aggravii o possa andare a svantaggio di uno dei componenti.

Infine, sempre con riferimento all'ampio campione di controllo, n. 8 candidati giudicati idonei (pari al 7%) hanno optato per la medesima soluzione prudenziale adottata dalla ricorrente.

Fra questi è anche il candidato identificato con il codice 70, che ha ottenuto il voto più alto in assoluto per la prova *inter vivos* di diritto civile (44/50): per questo candidato, la commissione giudicatrice deve avere ritenuto che la c.d. soluzione prudenziale, lungi dall'assurgere a motivo di grave insufficienza, concorresse ad originare quel lusinghiero giudizio positivo.

Compito della ricorrente – Pagina 7	Compito n. 70 – Pagina 8
<p>— IN TERZO LUOGO — Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale degli Affari Interni <small>Concorso per la nomina a notaio indetto con D.D. 13/12/21</small></p> <p>— VENDITA —</p> <p>— ART. 1 —</p> <p>— CONSENSO E OGGETTO — 1° prova scritta</p> <p>Secondo e CC, sotto la condizione risolutiva di cui all'art. 2 infra, vendono a Sempronio, che accetta e acquista, il diritto di piena ed esclusiva proprietà del fabbricato sito in Comune di Roma, in via Garibaldi n. ... e delle annessa area di corte pertinenziale estesa per circa ... mq, meglio descritti in premessa, i cui dati catastali devono intendersi qui interamente riportati.</p>	<p>TITOLO III - CONTRAVENDITA</p> <p>Art. 5. Il sig. Secondo e la signora AA vendono in favore del sig. Sempronio che accetta ed acquista il diritto di piena ed esclusiva proprietà dei seguenti beni immobili:</p>

In conclusione, questa grave insufficienza è stata rimproverata sull'erroneo presupposto che la ricorrente non fosse consapevole delle problematiche sottese alla caduta in regime di comunione legale di beni assegnati in sede di divisione a fronte del pagamento del conguaglio: in realtà è stata sanzionata ingiustamente una soluzione prudenziale, innocua per la moglie di Secondo così come per le altre Parti, d'altro canto proposta con successo anche da candidati giudicati idonei.>>

Ne discende in via derivata l'illegittimità anche della graduatoria cui il presente atto estende l'impugnazione.

* * *

<<B.3. Sull'ipoteca iscritta sulla quota indivisa del singolo comunista.

Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10 e 11 del d.lgs. 166/2006.

Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2825 c.c.

Eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità manifesta, disparità di trattamento.

Primo ha concesso l'ipoteca anteriormente alla divisione della comunione con il fratello Secondo: la ricorrente si è dunque interrogata se l'immobile venduto da Secondo fosse o meno gravato dall'ipoteca concessa da Primo.

L'ipoteca su beni indivisi grava la quota del comunista che concede la garanzia e non già i beni che formano oggetto della comunione.

L'art. 2825, co. 1 c.c. stabilisce che, dopo la divisione, l'ipoteca si trasferisce automaticamente sui beni assegnati a colui che ha concesso la garanzia, senza bisogno di ulteriori formalità.

Per la diversa ipotesi in cui, in sede di divisione, a colui che aveva concesso la garanzia siano assegnati beni diversi da quelli che formavano la comunione, l'art. 2825, co. 2 c.c. prevede che l'ipoteca si trasferisca (con il medesimo grado e per il medesimo importo) su questo nuovo bene, a condizione che l'ipoteca sia ritrascritta entro 90 giorni dalla trascrizione della divisione.

La questione è stata trattata dalla ricorrente unicamente nelle premesse dell'atto, dove viene precisato che il Notaio che aveva curato la divisione aveva provveduto *“ai sensi dell'art. 2825, co. 2 c.c. [...] ad iscrivere nuovamente l'ipoteca [...] sul bene assegnato a Primo in sede di divisione il tutto entro novanta giorni dalla divisione di cui sopra”* (premessa n. 7).

Nessuna clausola dispositiva è stata inserita con riguardo all'ipoteca.


Ovviamente la ricorrente è consapevole delle due diverse fattispecie regolate dai commi 1 e 2 dell'art. 2825 c.c. e nella *“parte sostanziale”* dell'elaborato ha perfino giustificato la propria scelta. Ivi ha infatti riportato che *“<<si è presupposto che fosse stata effettuata la formalità pubblicitaria di cui al comma due [dell'art. 2825 c.c.] (la traccia afferma infatti che *“in relazione a tale divisione sono state curate tutte le formalità di legge*). Più precisamente, si è presupposto che l'ipoteca fosse stata nuovamente iscritta con l'indicazione del bene precedentemente ipotecato (nel caso di specie, la quota indivisa) entro novanta giorni dalla trascrizione della divisione. L'ipoteca si sarà dunque trasferita esclusivamente sul bene assegnato a Primo, in forza di un meccanismo che la dottrina qualifica come surrogazione reale: l'ipoteca, infatti, conserva il grado della precedente ipoteca ...>>”*.

Insomma, la ricorrente aveva ben chiaro che, in relazione alla fattispecie dedotta dalla traccia, non fosse necessaria alcuna ulteriore formalità per il trasferimento dell'ipoteca; tuttavia, è stata sviata dall'ambiguità del tema dettato (ambiguità che è stata motivatamente e tempestivamente segnalata) e ha dunque presupposto che il precedente atto di divisione contenesse un'iscrizione ipotecaria semplicemente superflua.

L'asserito errore, sebbene non incidente su una parte essenziale dell'atto e privo di riflessi sull'atto da ricevere, è stato trattato come grave insufficienza. Di norma, tuttavia, il Notaio ha a disposizione le visure ipo-catastali e dunque adegua le premesse dell'atto in base alla realtà dei fatti.

I candidati, invece, navigano al buio e devono presumere anche dati che non conoscono appieno.

In tale contesto, la sanzione della grave insufficienza, oltre ad essere irragionevole, appare sproporzionata, se raffrontata al fatto che diversi candidati giudicati idonei hanno accolto la medesima soluzione della ricorrente (7% del campione, n. 8 elaborati idonei).

Compito n. 253, pagg- 4-5	
------------------------------	--

	<p style="text-align: right;">Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale degli Affari</p> <p><i>nuovamente iscritta ai sensi di legge (estremi);</i></p>
Compito n. 402, pag. 5	<p><i>... che in relazione alla suddetta ipoteca in data (senza nuova nota dalla direzione) mi è ... proceduto a nuova iscrizione presso con indicazione del valore del bene assegna- to a Primo</i></p>
Compito n. 1135, pag. 5	<p><i>In seguito all'atto di divisione sopra citato l'ipoteca costituita da Primo meglio sopra descritta è stata nuovamente iscritta in u.c. al n. ... ex art 2825 cc sui beni a lui assegnati per euro ... (-) comprensivi di capitale, spese e interessi, comunque nei limiti del valore dei beni precedentemente ipotecati ai sensi di legge;</i></p>

Pertanto, l'asserito errore dovrebbe essere qualificato al più come insufficienza non grave.

In conclusione, la ricorrente ha mostrato di essere a conoscenza di entrambe le fattispecie di trasferimento dell'ipoteca concessa sulla quota del bene indiviso ed ha assunto che, per un'ambiguità della traccia, fosse stata effettuata dal precedente Notaio una formalità superflua, ma non per questo lesiva degli interessi delle Parti né *contra legem*. In ogni caso, l'asserito errore dovrebbe tutt'al più considerarsi insufficienza non grave, anche per assicurare parità di trattamento con i candidati giudicati idonei.>>

Ne discende in via derivata l'illegittimità anche della graduatoria cui il presente atto estende l'impugnazione.

* * *

<<Si passa ora a esaminare gli errori giudicati come "mera" insufficienza dalla Commissione Giudicatrice.

Ai sensi dell'art. 11, u.c. del d.lgs. 166/2006 questa categoria di errore non è bloccante, in quanto la loro presenza non inficia la posizione del candidato, che può comunque essere considerato idoneo, ancorché con un punteggio inferiore all'eccellenza di 50/50esimi.

Ad ogni buon conto, la ricorrente ritiene che neppure queste obiezioni siano nel suo caso corrette ed abbiano a loro volta generato disparità di trattamento – per le ragioni di seguito indicate.

C. ERRORI VALUTATI COME INSUFFICIENZA

C.1. Sulla garanzia rispetto al diritto di servitù di passaggio.

Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 10 e 11 del d.lgs. 166/2006.

Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2812 c.c. e dell'art. 47, comma 2 della L. 89/1913.

Eccesso di potere per grave illogicità, travisamento dei fatti e disparità di trattamento.

Contestualmente alla divisione, Primo ha concesso la servitù di passaggio a carico del suo fondo e a favore del futuro edificio da realizzare sull'area pertinenziale del fondo del fratello Secondo.

La traccia si limitava a dichiarare che "*Sempronio intende essere garantito sulla servitù come sopra costituita sul fondo*", senza tuttavia specificare in cosa avrebbe dovuto consistere detta garanzia.

La formulazione ambigua della traccia lasciava ritenere che Sempronio intendesse essere garantito sulla perdurante esistenza e validità della servitù: come noto, il trasferimento del fondo servente o di quello dominante non determinano l'estinzione della servitù; peraltro, trattandosi di una servitù costituita a vantaggio di un edificio da costruire, questa non ha effetto fintanto che non venga realizzato il nuovo immobile (art. 1029 c.c.).

Esaminando le motivazioni addotte a sostegno del giudizio di inidoneità, si ha l'impressione che la commissione esaminatrice abbia attribuito alla richiesta della traccia ("*Sempronio intende essere garantito sulla servitù come sopra costituita sul fondo*") un significato diverso da quello immediatamente percepibile.

Come si ricorderà, anteriormente alla divisione, Primo avrebbe concesso ipoteca volontaria sulla quota indivisa del compendio immobiliare.

Ai sensi dell'art. 2812 c.c. le servitù costituite sui fondi già gravati da ipoteche non sono opponibili al creditore ipotecario.

Secondo la commissione giudicatrice, dunque, la ricorrente avrebbe dovuto fornire a Sempronio una garanzia per l'eventualità che la servitù di passaggio incontrasse l'opposizione del creditore ipotecario: tuttavia, stante l'indeterminatezza della traccia, era perfino impossibile identificare le modalità operative di tale garanzia: le alternative potrebbero infatti essere la riduzione del prezzo o una fideiussione *indemnitatis*.

Ai sensi dell'art. 47, comma 2 della L. 89/1913, "*il Notaio indaga la volontà delle parti*", senza sostituirla con la propria.

Non è un caso che ben n. 94 degli elaborati appartenenti al campione esaminato (pari all'87%!) non contenga la garanzia nelle modalità che invece la sottocommissione pretende dalla ricorrente.

A conferma dell'elusività della traccia, è degno di nota che i pochissimi candidati spintisi a prevedere la garanzia abbiano fornito soluzioni altamente discrezionali, così andando a interferire con la volontà dei Componenti: chi ha previsto il pagamento di una somma di denaro nell'ipotesi di esproprio del fondo servente da parte del creditore ipotecario (compito 471, pagg. 10 e 11); chi ha esteso la garanzia per evizione all'ipotesi in cui il creditore ipotecario faccia subastare l'immobile come libero dalla servitù (compito n. 762, pag. 13); chi si è

limitato a prestare una generica garanzia (compito n. 932, pag. 12); chi ha regolato il rischio con il rilascio di una fideiussione (compito n. 1039, pagg. 19 e 24), etc.

Compito 471 - Pagine 10 e 11	Compito 762 - Pagina 7
<p>Art. 12 - Garantie Secondo preta le garanzie di legge e dichiara che quanto in oggetto è di sua esclusiva proprietà e libero da pelli, ipoteche e trascrizioni pregiudicabili. Secondo si obbliga nei confronti di Sempronio, che accetta, a corrispondere la somma di euro (in lettere) mediante (modetto) nel caso in cui il creditore ipotecario di cui in premessa (1).</p> <p>POSTILLE (1) addre (doves) e epno prende il fondo sempronio, in ordine alla vendita costituita di cui sopra; - (ulteriori precitazioni): Una postilla con nessuna parola cancellata.</p> <p style="text-align: center;">Ministero della Giustizia <small>Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale degli Affari Interni Concorso per la nomina a notaio indetto con D.D. 13/12/2022</small></p> <p style="text-align: center;">1^a prova scritta</p>	<p>Secondo garanzia, rivole, pe l'ordine e le parti coinvolte di estendere tale garanzia anche per il caso in cui il creditore ipotecario da ipotesi sul fondo sempronio, come meglio indicato ai punti due e Tre della premessa, faccia subire la cosa come libera ai sensi dell'art. 2812 cc.</p>
Compito 932 - Pagina 8	Compito 1039 - Pagine 8 e 11
<p>Secondo preta espone garanzia in favore di Sempronio in premessa all'ipotesi in cui il creditore ipotecario di cui al punto 1) della premessa faccia espropriare il fabbricato "A" in favore con un'asta espropriativa fatta davanti in premessa, con conseguente estinzione me, ex art. 2812, comma 1, e.c. della sentenza attiva di passaggio di cui al punto 1) della premessa stessa.</p>	<p>Per riferimento ai risolti di cui all'art. 2812 cc Secondo l'art. 2812 cc. la fideiussione bancaria è una garanzia che accetta e rivole, dell'importo massimo di Euro e di cui copia qui si allega sub "D", a garanzia del rischio (6)</p> <p>(6) Adde: che il creditore ipotecario di primo faccia subire la cosa come libera. Sono sei postille per due parole cancellate.</p>

Il contenuto dell'incarico professionale è definito per il candidato dalla traccia; e così come non è consentito al notaio sostituire la propria volontà a quella delle parti, allo stesso modo non può il candidato integrare la traccia con le proprie preferenze.

La discrezionalità del Notaio è limitata all'individuazione del negozio giuridico più idoneo a raggiungere l'obiettivo dichiarato dai Componenti, senza potersi estendere a stabilire con quale intensità debba essere regolato un rischio contrattuale (rischio che del resto, beninteso, può anche essere scontato dal prezzo).

In conclusione, l'elaborato è esente da errore, poiché la traccia non era sufficientemente precisa in merito alla tipologia di garanzia pretesa da Sempronio; e in ogni caso, come testimoniato dall'elevato numero di elaborati sottoposti all'attenzione del Collegio, la Commissione ha ritenuto che l'omissione della garanzia rispetto alla servitù di passaggio non fosse affatto rilevante ai fini della valutazione dell'elaborato.>>

Ne discende in via derivata l'illegittimità anche della graduatoria cui il presente atto estende l'impugnazione.

*** **

Diritto – Riproposizione dei motivi di impugnazione

dei primi motivi aggiunti

<<Il 4 ottobre 2024 il Ministero della Giustizia ha depositato in giudizio la memoria per la camera di consiglio del 9 ottobre 2024.

A pagina 2 di tale memoria si legge che *“il verbale n. 15 del 26 giugno 2023 riporta i criteri che, rispettando i predetti principi, regolano la valutazione degli elaborati, mediante l’approvazione delle formulazioni standard”*.

Insomma, il Ministero ha ammesso che la Commissione esaminatrice non ha elaborato alcun criterio di valutazione, ma soltanto la tabella delle formulazioni standard da usare per la correzione degli elaborati dei candidati.

Questa ammissione conferma come, nel caso in esame, sia mancata la benché minima previa identificazione dei criteri di valutazione: circostanza che ha condotto, come analiticamente dimostrato dalla ricorrente, a una diffusa e patologica difformità di giudizi rispetto a elaborati che hanno utilizzato la medesima soluzione o tecnica notarile di redazione dell’atto.

Ragione per la quale la ricorrente intende censurare gli atti già impugnati anche per le seguenti ragioni di diritto.

DIRITTO

Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10 e 11 del d.lgs. 166/2006.

Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto, difetto di motivazione, disparità di trattamento e contraddittorietà manifesta.

1. Lo svolgimento del concorso notarile è regolato dal d.lgs. 166/2006 e, per quanto di interesse:

- dall’art. 10, co. 2, secondo cui *“la commissione, prima di iniziare la correzione, definisce i **criteri che regolano la valutazione** degli elaborati e l’ordine di correzione delle prove stesse”*;
- dall’art. 11, co. 5: *“il giudizio di non idoneità è sinteticamente motivato con **formulazioni standard**, predisposte dalla commissione quando definisce i criteri che regolano la valutazione degli elaborati”*.

Nonostante il chiaro tenore delle norme, il Ministero della Giustizia reputa erroneamente che la “formulazione standard” assorba i “criteri di valutazione”.

La tesi erariale è frutto di un macroscopico equivoco.

Occorre considerare che la versione originaria del d.lgs. 166/2006 prevedeva che la commissione elaborasse soltanto i “criteri di valutazione” e che *“il giudizio di non idoneità [fosse] motivato”*.

Successivamente, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 34, comma 50, lett. f) del DL 179/2012, nel testo successivo alle modifiche introdotte dalla L.conv. 221/2012, l'onere di motivazione dei giudizi di inidoneità è stato affievolito con la specificazione che la motivazione è sintetica, ma il presidio di legalità è stato assicurato tramite i criteri di valutazione, destinati a sfociare in giudizi espressi con formulazione standard.

In altri termini, contrariamente a quanto ritenuto dall'Amministrazione, la formulazione standard sostituisce la motivazione analitica del giudizio di inidoneità, ma non anche i criteri di valutazione che governano l'attività della Commissione e la concreta assegnazione alle competenti categorie identificate dalle formule standard.

Inoltre, mentre i criteri di valutazione si applicano per la correzione di tutti gli elaborati, la formulazione standard viene utilizzata soltanto per motivare sinteticamente il giudizio di inidoneità. I due strumenti sono fra loro distinti: i criteri di valutazione presiedono al vaglio delle prove di tutti i candidati e concorrono anche a determinare il punteggio di quelli giudicati idonei (punteggio variabile da un minimo di 35 a un massimo 50); al contrario, il formulario standard opera solo nella successiva fase di manifestazione della decisione della Commissione rispetto ai soli candidati non idonei.

Del resto, se così non fosse, dovrebbe concludersi che il giudizio sulle prove idonee sia rimesso ad un'incontrollabile ed arbitraria improvvisazione.

2. Nel silenzio della legge, la Commissione potrebbe anche astrattamente radunare in un unico documento i criteri di valutazione e il formulario standard.

Tale facoltà non è stata però esercitata dalla Commissione preposta alla correzione dell'elaborato del ricorrente, come si evince dal verbale del 26 giugno 2023, che contempla come allegati fra loro distinti e autonomi i "criteri di valutazione" e le "formulazioni standard":

“Quindi, la Commissione, ai sensi dell'art. 10 comma 2 D. Lgs. n. 166/2006, definisce i criteri che regolano la valutazione degli elaborati che si allegano al verbale.

La Commissione, ai sensi dell'art. 11 comma 5 D. Lgs. n. 166/2006, approva la tabella delle formulazioni standard delle motivazioni come allegata”.

3. In ogni caso, il "formulario standard" non contiene alcun criterio di valutazione degli elaborati, ma soltanto una catalogazione del giudizio della commissione in caselle prestabilite.

Il formulario agevola la commissione nel collocare ciascun errore del candidato all'interno di una griglia da cui si desumono la macrocategoria (nullità, grave insufficienza o insufficienza) e la categoria (travisamento, incongruità, incompletezza, etc.) del vizio contestato.

Tuttavia, in assenza dei criteri di valutazione preventivi, la sottocommissione preposta alla correzione del compito dovrebbe almeno farsi carico di precisare, caso per caso, sia l'esistenza del vizio che la sua natura.

Si trascrive un estratto del fac-simile del formulario approvato dalla Commissione, evidenziandone le parti rilevanti (doc. 7).

1	1.la Commissione dichiara, ai sensi dell'art. 11, comma 7, del D. Lgs. n. 166/2006, inidoneo il candidato in quanto l'elaborato contiene la/le seguente/i nullità:.....
2	2.la Commissione dichiara, ai sensi dell'art. 11, comma 7, del D. Lgs. n. 166/2006, inidoneo il candidato in quanto l'elaborato è gravemente insufficiente per travisamento della traccia, consistito
3	3.la Commissione dichiara, ai sensi dell'art. 11, comma 7, del D. Lgs. n. 166/2006, inidoneo il candidato in quanto l'elaborato è gravemente insufficiente per incompletezza dell'atto consistita.....
4	4.la Commissione dichiara, ai sensi dell'art. 11, comma 7, del D. Lgs. n. 166/2006, inidoneo il candidato in quanto l'elaborato è gravemente insufficiente per incongruità delle soluzioni adottate, consistite
5	5.la Commissione dichiara, ai sensi dell'art. 11, comma 7, del D. Lgs. n. 166/2006, inidoneo il candidato in quanto l'elaborato è gravemente insufficiente per contraddittorietà intrinseca delle soluzioni adottate e, in specie,
6	6.la Commissione dichiara, ai sensi dell'art. 11, comma 7, del D. Lgs. n. 166/2006, inidoneo il candidato in quanto l'elaborato è gravemente insufficiente per contraddittorietà delle soluzioni adottate rispetto alle motivazioni esposte e, in specie,
7	7.la Commissione dichiara, ai sensi dell'art. 11, comma 7, del D. Lgs. n. 166/2006, inidoneo il candidato in quanto l'elaborato è gravemente insufficiente per omessa o carente trattazione degli istituti giuridici attinenti alla traccia, con particolare riferimento a quelli ivi segnalati e, in specie
8	8.la Commissione dichiara, ai sensi dell'art. 11, comma 7, del D. Lgs. n. 166/2006, inidoneo il candidato in quanto l'elaborato è gravemente insufficiente per presenza di errori di diritto nell'atto, consistiti
9	9.la Commissione dichiara, ai sensi dell'art. 11, comma 7, del D. Lgs. n. 166/2006, inidoneo il candidato in quanto l'elaborato è gravemente insufficiente per presenza di errori di diritto nella parte teorica, consistiti
10	10.la Commissione rileva, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D. Lgs. n. 166/2006, che l'elaborato è insufficiente per difetto di correttezza nell'uso della lingua italiana, per la presenza di errori di grammatica, di sintassi o di ortografia, non riconducibili a semplici lapsus calami, consistiti
11	11.la Commissione rileva, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D. Lgs. n. 166/2006, che l'elaborato è insufficiente per l'inosservanza delle prescrizioni previste dalla legge per la corretta redazione dell'atto in forma notarile, consistite

Insomma, il Ministero della Giustizia finge di ignorare che la legge impone alla commissione esaminatrice di individuare anzitutto quali sono i criteri di allocazione dei suoi giudizi, ancorché espressi con formula standard: ad esempio, quale mancanza dell'atto ne causi la nullità o la semplice insufficienza per inosservanza delle prescrizioni per la corretta redazione dell'elaborato; quali siano i profili rilevanti della fattispecie che, ove mal interpretati, possano dar adito a un vizio di contraddittorietà e quali siano invece gli spazi di flessibilità che la traccia concede ai candidati nella risoluzione del compito; etc.

Nel concorso notarile oggetto del presente giudizio, ad esempio, la Commissione è caduta in numerose, ingiustificate e incredibili disparità di valutazione e di trattamento, come ampiamente documentato dalla ricorrente tramite l'analisi di un campione significativo di oltre cento elaborati di candidati giudicati idonei.

Ancora una volta a titolo esemplificativo, solo ad alcuni candidati è stata contestata:

- la nullità dell'atto per aver omesso l'indicazione degli estremi della planimetria catastale;
- l'assenza di garanzia a favore della servitù prediale costituita dopo l'iscrizione di ipoteca sul fondo servente;
- la rinuncia di Terzo all'azione di restituzione della donazione a favore dei fratelli.

Ove la Commissione si fosse confrontata preventivamente sui profili dirimenti della traccia, l'esito finale del concorso non sarebbe stato viziato da una così penetrante ed aleatoria disomogeneità delle valutazioni.

In conclusione, gli atti già impugnati>> , così come la graduatoria finale, <<debbono ritenersi illegittimi anche per violazione dell'art. 10 del d.lgs. 166/2006, avendo la Commissione mancato di predeterminare e dichiarare i criteri di valutazione degli elaborati: violazione di legge che è rilevante *ex se* e in quanto indice rivelatore della disparità di trattamento già denunciata dal ricorrente con il ricorso introduttivo.>>

Ne discende in via derivata l'illegittimità anche della graduatoria cui il presente atto estende l'impugnazione.

* * *

Si ripropongono

L'istanza istruttoria:

<<La ricorrente reputa di aver minuziosamente dimostrato la disparità di trattamento, producendo circa 110 elaborati di candidati giudicati idonei e una tabella riepilogativa. Per il caso che il Collegio ritenesse necessaria una verifica terza degli elaborati, si chiede che sia disposta la verifica.>>

L'istanza di oscuramento:

<<Al fine di preservare il diritto alla riservatezza professionale della ricorrente, si chiede ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 196/2003 che siano oscurate le sue generalità e ogni altro dato identificato nei provvedimenti che saranno pubblicati sul sito *web* della Giustizia Amministrativa.>>

La domanda di accesso agli atti:

<<Con nota del 6 agosto 2024, prot. 163783, il Ministero della Giustizia ha invitato la ricorrente a consultare una fonte pacificamente priva del documento richiesto (**doc. 9**).

Infatti, sul sito *web* del Ministero è pubblicato il verbale del 26 giugno 2023, ma non anche l'allegato contenente "*i criteri che regolano la valutazione degli elaborati*" (**doc. 7**).

Insomma, il Ministero ha esibito il verbale ma non anche i suoi allegati, nonostante l'art. 7, co. 2 del d.P.R. 186/2006 stabilisca che *“l'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento”*, che nel caso di specie tuttavia non sussistono, poiché il documento chiesto in visione è necessario per valutare la correttezza dell'azione della commissione giudicatrice.

A scanso di equivoci, si precisa che al caso di specie non trova applicazione l'esclusione dal diritto di accesso stabilito dall'art. 4, comma 1, lett. e) del decreto dell'allora Ministero di Grazia e Giustizia del 25 gennaio 1996, n. 115 (pubblicato in GURI 11 marzo 1996, n. 59) rispetto alla *“documentazione attinente ai lavori delle commissioni giudicatrici di concorso, fino all'esaurimento delle procedure concorsuali”*. E infatti, i lavori della commissione di correzione delle prove scritte si sono conclusi e dunque i documenti sono da intendersi liberamente consultabili.

La ricorrente ha un interesse diretto, concreto e attuale alla visione del documento richiesto: è stata giudicata inidonea in dichiarata applicazione di criteri di valutazione che gli sono sconosciuti e che sono rilevanti per comprendere come sia possibile che la sottocommissione abbia contestato errori inesistenti o comunque presenti negli elaborati di numerosi candidati giudicati idonei, così perpetrando gravi disparità di trattamento.>>

* * *

Conclusioni

Per le ragioni sopra esposte, la **dott.ssa Alessia Alberti** chiede:

- in via istruttoria: la verifica degli elaborati dei candidati giudicati idonei;
- sulla domanda di accesso: l'annullamento dei provvedimenti con cui l'Amministrazione non ha esibito la documentazione richiesta in esibizione e l'accoglimento della domanda di accesso agli atti;
- nel merito: la reiezione di ogni contraria istanza e/o eccezione e l'accoglimento del ricorso e dei successivi e presenti motivi aggiunti e per l'effetto l'annullamento degli atti impugnati e conseguentemente che sia ordinato all'Amministrazione resistente che la sua commissione esaminatrice, in diversa composizione, riesami l'elaborato scritto della ricorrente ed esami anche gli ulteriori due compiti scritti.
- con vittoria delle spese di lite e con rifusione del contributo unificato;

- l'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato identificativo della ricorrente.

Si chiede a codesto ill.mo Tribunale l'esonero dall'obbligo di pagamento del contributo unificato (altrimenti dovuto in € 650) poiché i presenti motivi aggiunti non ampliano il *thema decidendum*, ma si limitano a riproporre in via derivata le censure originariamente sollevate con il ricorso introduttivo.

L'esenzione è necessaria anche per garantire il principio di effettività della tutela e la necessità di non aggravare la posizione di Parte ricorrente, giacché la proposizione dei presenti motivi aggiunti si è resa occasionalmente necessaria per il solo fatto che il concorso notarile è giunto a conclusione più rapidamente dell'impugnazione rivolta contro una delle fasi intermedie del percorso di selezione.

Analoga istanza verrà proposta anche con atto separato e rivolto alla Segreteria di Sezione.

Milano, 10 giugno 2025

Avv. Mario Bucello

Avv. Simona Viola

Avv. Massimiliano Rosignoli